l'Unità

- **◆** La decisione della Corte Costituzionale: va restituito valore alle accuse del teste anche se non confermate nel dibattimento
- ◆ Le contestazioni mosse in aula all'imputato diventano lo strumento per aggirare la scelta di chi si avvale della facoltà di non rispondere
- **◆** La riforma varata dal Parlamento ha interessato un migliaio di processi Adesso molti dovranno essere rivisti



# La Consulta: «Norme illegittime nel 513»

## Esplode la polemica, i penalisti minacciano di autosospendersi

#### NINNI ANDRIOLO

**ROMA** «Una soluzione equilibrata», come sostiene Elena Paciotti o una «pietra tombale sui diritti dei cittadini», come denuncia l'avvocato Giuseppe Frigo? Magistrati e penalisti - che minacciano di autosospendersi dall'ordine - tornano a dividersi, così come si sono divisi in camera di consiglio i giudici costituzionali che hanno messo a punto la sentenza che riapre le polemiche sulla riforma dell'articolo 513 del Codice di procedura penale. Una riforma "garantista" maturata da un accordo tra le forze politiche convinte della necessità di riequilibrare il ruolo dell'accusa e della difesa. Una riforma che aveva investito un migliaio di processi, quelli di mafia e quelli di tangentopoli innanzitutto (tra questi quello per l'omicidio di Ignazio Salvo e quello che riguarda l'ex ministro della Sanità, Francesco De Lorenzo). La Consulta adesso, nelle 94 pagine in cui si articola la sentenza (fonte normativa primaria di efficacia superiore alla legge), spiega che se è vero che i diritti dell'imputato «sono inviolabili» è anche vero che vanno tutelate le norme che regolano il normale svolgimento dei dibattimenti. E nel nome di questi principi dichiara «illegittime», e quindi incostituzionali, alcune parti - non secondarie - del nuovo 513. Quelle, in particolare, che vietavano l'utilizzabilità delle accuse rivolte da un im-

outato «di reato connesso» ad un altro imputato. Accuse fatte mettere a verbale davanti al pm e non confer- non conforme al principio costitumate nel dibattimento. Ecco il punto: visto che la prova si forma in aula e non può essere quindi «cartacea» che fine fanno le dichiarazioni non ripetute nel corso del processo pubblico da un teste che si avvale della facoltà di non rispondere? Il "vecchio" 513 dava valore ai verbali di quelle deposizioni permettendo al-

l'imputato di lanciare accuse ACCUSA senza sottoporsi E DIFESA al vaglio del "controesame". Ricerca di una Di qui le poleminuova via che sulla disparità di trattamendi equilibrio to tra difesa e ac-Stigmatizzata cusa e la richiesta di una riforla «irrazionalità ma avanzata da **costituzionale**» più parti: quella

varata il 31 luglio del 1997 dal Parlamento. Sanciva l'inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni non confermate in aula, non soggette al contraddittorio, «snaturate» dal fatto che il testimone-imputato si avvaleva della «facoltà di non rispondere». La riforma suscitò le proteste di molti magistrati, per via della dispersione delle prove raccolte, e i ricorsi di molti giudici che sollevarono questioni di legittimità costituzionale davanti alla Consulta.

mesi di istruttoria, ha depositato ieri la sentenza che giudica «da un lato zionale di ragionevolezza una disciplina che preclude a priori l'acquisizione in dibattimento di elementi di prova raccolti legittimamente nel corso delle indagini preliminari» e ribadisce, dall'altro lato, che «la tutela del diritto di difesa impone che l'ingresso di tali elementi nel patrimonio di conoscenza del giudice sia subordinato alla possibilità di istaurare il contraddittorio tra il dichiarante e il destinatario delle dichiarazioni». In pratica: le deposizioni al pm possono entrare nel processo pubblico anche se il teste-imputato si avvale in aula della facoltà di non risponde-

Ma attraverso un "artificio" che consente di tutelare «la garanzia del diritto al silenzio» e nel contempo di salvaguardare il buon andamento del dibattimento. L'artificio? Allargare al 513 il meccanismo previsto dall'articolo 500 del Cpp: «le parti possono procedere alle contestazioni anche quando il teste (non imputato ndr.) rifiuta o omette di rispondere alle circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni». Cioè: le contestazioni in aula del pm o del difensore dell'imputato diventano lo strumento attraverso il quale i verbali entrano nel processo. Un modo, scrivono i giudici della Consulta, «per portare direttamente davanti al giudice il contenuto delle dichiarazioni E la Corte costituzionale, dopo 6 rese in precedenza e alle controparti

cos'è l'articolo 513 L'articolo 513 del codice di procedura penale regola le deposizioni legli imputati in un procedimento connesso . Cioè il valore nei processi dei verbali resi durante le indagini preliminari dagli indagati

Secondo la riforma varata nel luglio del 1997, hanno valore soltanto le dichiarazioni ripetute in aula, con poche eccezioni che tutelano i testimoni minacciati e che impediscono i tentativi di inquinare le prove

e l'obbligo o meno di ripetere queste dichiarazioni in aula.

### LA NUOVA SENTENZA

Secondo la sentenza della Corte costituzionale, non occorrerà più l'accordo delle parti per fare entrare nel processo le dichiarazioni rese contro altri durante le indagini preliminari, ma basterà l'iniziativa di una parte - solitamente del pubblico ministero - per far acquisire al fascicolo del dibattimento quelle dichiarazioni. E questo attraverso il meccanismo <u>delle contestazioni in aula.</u>

di sottoporle al vaglio critico, sollecitando e favorendo eventuali ritrattazioni, correzioni e chiarimenti da parte dell'imputato che rifiuta di rispondere, così evitando, nel rispetto del principio della formazione dialettica della prova, sia la perdita tota-te di tali dichiarazioni, sia la loro acquisizione meramente "cartolare"»: il nuovo 513 «è illegittimo» nella parte «in cui non prevede» il ricorso all'articolo 500. Una disputa interpretativa: le dichiarazioni così acquisite hanno una efficacia probatoria «attenuata» rispetto a quelle rese nel contraddittorio? Una cosa è certa: la Consulta riporta indietro l'orologio della riforma del 1997, tutto quello che dal punto di vista processuale è stato fatto da allora va rivisto.



po frequenti e hanno reso difficile la

possibilità di verificare i limiti entro cui la Corte esercita la sua funzione senza occupare spazi propri del Parlamento». Anche dal Polo (Forza Italia ha parlato di «morte del processo penale») non sono mancate critiche alla Consulta. Secondo l'ex Guardasigilli del governo Berlusconi, Alfredo Biondi «il rispetto che si deve alle decisioni di una Corte, che si fregia del titolo Costituzionale, non può impedire di esprimere una valutazione di delusione molto grave per chi crede nella validità di un processo accusatorio fondato sulla dialettica processuale delle parti presenti nel giudizio e sulla formazione della prova in sede dibattimentale. Si tratta di un passo indietro sul piano delle garanzie, sintomo della natura della formazione della Corte che ha determinato nel tempo decisioni spesso contrastanti con lo spirito e la lettera delle riforme apportate dal Codice di procedura penale».

## I giudici di Mani Pulite: «Rimosso un ostacolo»

#### SUSANNA RIPAMONTI

MILANO. Soddisfatti con riserva. I magistrati del pool milanese, dal procuratore Saverio Borrelli al suo vice Gerardo D'Ambrosio, ai pm Paolo Ielo e Francesco Greco ieri sera avevano

> finalmente in mano la sentenza della corte costituzionale che dichiara illegittimo l'articolo 513 del Codice di procedura peesattamente nale. come loro avevano sempre sostenuto. Anzi, accogliendo in parte un ricorso che fece un anno fa Paolo Ielo. Il dottor D'Ambrosio sintetizza in poche frasi il senso di questa sentenza: «Indubbiamente è un passo avanti, perché riconosce l'esigenza processuale di accertare la verità. E' ancora una mediazione, che tiene conto della necessità di conciliare gli opposti punti di vista di accusa e dilesa, ma la Corte costituzionale non può legiferare, può solo suggerire indirizzi di cui poi dovrà tener

conto il legislatore». Qual è il punto? In base all'articolo 513 le chiamate in correità, fatte in istruttoria, potevano essere cestinate se nel corso del dibattimento non venivano confermate. La Corte costituzionale ha stabilito che questo è illegittimo, e ha introdotto un éscamotage per aggirare l'ostacolo, tenendo fermo il diritto al silenzio dell'imputato. In sostanza, durante i processi si dovrà inscenare una specie di teatrino, con avvocati e pubblici ministeri che contesteranno le dichiarazioni che sono agli atti, facendole rientrare nel dibattimento e se l'imputato non vorrà rispondere nel merito, il tribunale ne sarà comunque informato e potrà utilizzarle come elemento di valutazione. Prima dell'entrata in vigore del 513, venivano semplicemente acquisite agli atti, senza questo rituale. Da qui il

viene istruito in base a elementi raccolti in istruttoria, dovrebbe quindi esserci una norma, che sanziona il comportamento di chi, prima decide di parlare e poi, dopo che altre persone sono state rinviate a giudizio, proprio in base alle sue dichiarazioni, si tira indietro». Dello stesso parere è Francesco Greco, ma tutti concordano sul fatto che un primo ostacolo, che rischiava di mandare a monte mille processi è stato rimosso. Dice D'Ambrosio: «Prima dell'entrata in vigore del 513 la norma era troppo a favore dell'accusa e la difesa di un imputato, chiamato in causa da un correo, non poteva neppure interrogare l'accusatore, se questo si avvaleva della facoltà di non rispondere. Col 513 si cono capovolti i rapporti a vantaggio della difesa. Adesso, questa sentenza della Corte costituzionale ristabilisce un punto di equilibrio, tutelando anche l'esigenza processuale di accertare la verità». Unanimità su un punto: si deve rendere irreversibile la scelta di parlare e chi ha reso dichiarazioni in istruttoria non può cambiare condotta quando la macchina processuale è avviata. Il messagio e ovviainente rivoito a cili fa le leggi, e non alla Corte costituzionale che non ha questa facol-

Applausi ai costituzionalisti arrivano anche da Palermo, altra procura in trincea che aveva dichiarato guerra al 513. Il procuratore Giancarlo Caselli, che a suo tempo non aveva nascosto la sua avversione alla nuova norma, affermando che il parlamento col 513 aveva abrogato la mafia, ieri ha preso tempo prima di sbilanciarsi in commenti.

Al suo posto ha parlato un suo stretto collaboratore, Antonio Ingroia. «La pronuncia della Corte costituzionale costituisce la soluzione migliore per contemperare la necessità di tutelare il principio del contraddittorio e l'esigenza che il processo penale sia il luogo dell'accertamento della verità dei fatti e dell'individuazione della responsabilità penale. È importante che la Corte costituzione abbia annullato quella controriforma dell'articolo 513 del Codice di procedura penale che mortificava le regole del dubbio di Borrelli: «Un processo processo accusatorio».

## Diliberto: «Misure eccezionali per la giustizia»

## No comment sulla sentenza, ma da Polo e Ulivo un coro di critiche

della Corte Costituzionale», si è limitato a dire, seccamente, Oliviero Diliberto, sulla questione-513: «Niente dichiarazioni, no». Poi, però, in Parlamento ha parlato dello stato della giustizia in Italia e ha invece scelto termini e toni accorati: «Davanti a noi ci sono problemi da fare tremare le vene dei polsi», ha esordito, «e un arretrato così gigantesco che non ci si può aspettare di risolverlo in breve tempo, ma solo iniziare ad affrontarlo con serietà e concretezza». Poi, ha insistito sulla necessità di «provare a ricondurre i temi della giustizia all'interno di canali normali», evitando «i comportamenti sopra le righe». Ed è ritornato a scandire le cifre di un arretrato che ha definito «impressionante»: 787.685 cause civili non concluse, che diventano oltre 820mila se si comprendono quelle sospese e interrotte: «Una situazione eccezionale, che necessita di soluzioni ecce-

**ROMA** «Non commento le sentenze zionali», soluzioni che «non accontenteranno tutti, ma abbiamo il dovere di provare a compiere un passo

> La giornata di ieri, per il resto, ha ruotato interamente intorno alla

sentenza della Consulta. Il ca-L'ALLARME pogruppo dei se-DEL MINISTRO natori Ds, Cesare Salvi, non na-«Davanti a noi sconde la sua ci sono problemi preoccupazione: «L'intero proda far tremare cesso penale, tra le vene dei polsi leggine e sentenze della Cor-Gli arretrati sono te rischia di diimpressionanti» ventare un cola-

brodo». E, in verità, il pronunciamento della Consulta ha praticamente unito Polo e Ulivo in un coro di critiche, dal momento che è stato «demolito» il testo approvato dal Parlamento. Pesante il giudizio del senatore Marco

Boato, già relatore in bicamerale per vo intervento legislativo che possa la Giustizia: «Se il varo della riforma del 513 era stato salutato come il ristabilimento di un fondamentale principio di civiltà giuridica, questa sentenza, che sembra una soluzione di compromesso tra il testo licenziato dalla Camera e le questioni di illegittimità costituzionale sollevate da diversi organi giudiziari, nella sostanza costituisce un grave arretramento».

Il presidente della commissione Antimafia, Ottaviano Del Turco invita a leggere la sentenza «con la stessa attenzione e con lo stesso rispetto che rivendichiamo per il Paramento quando decide in base a convinzioni e maggioranze che si sono liberamente formate».

Più netto il commento di Giuliano Pisapia, presidente dimissionario della commissione giustizia della Camera: «Un passo indietro per la giustizia italiana e per il diritto di difesa» che rende necessario «un nuo-

conciliare il diritto al contradditorio e alla difesa con la decisione della Corte Costituzionale. Non è assolutamente condivisibile il richiamo al principio di uguaglianza, dal momento che con la propria decisione la Corte ha equiparato, ai fini della valutazione della prova, la posizione e quindi le dichiarazioni di indagati, imputati e coimputati (che non hanno l'obbligo di dire la verità e non vanno incontro a conseguenze penali nel caso di dichiarazioni false) alle dichiarazioni dei testimoni che invece hanno l'obbligo di dire la verità». Analogo il giudizio critico del senatore dei Ds, Guido Calvi: ««È indubbio che si sta continuando una opera di demolizione del processo accusatorio nel nostro ordinamento. Vorrei ricordare che individuare gli indirizzi di politica del diritto è compito proprio ed esclusivo del Parlamento. Le cosidette sentenze additive sono diventate purtrop-

### L'INTERVISTA

## Grosso: «Si è trovata una via di equilibrio»

### **ANTONIO CIPRIANI**

ROMA «Questa sentenza della Corte costituzionale mi sembra di grandissimo rilievo sia teorico che pratico», questo il primo giudizio di Carlo Federico Grosso, ex presidente del Consiglio superiore della magistratura nonché docente universitario didiritto penalea Torino.

Una sentenza di compromesso, certamente, che va a posizionarsi come «via di mezzo» tra quelle che appaiono le due esigenze fondamentali: la tutela del diritto della difesa e la coerenza dell'ordinamento giudiziario. In mezzo, il nuovo codice di procedura penale che nel 1989 ha trasformato il processo penale in Italia sostituendo la mentalità e le regole del vecchio processo inquisitorio con il nuovo rito accusatorio. Tra scompensi e difficoltà che durano, ormai, da quasi dieci anni.

**Professor Carlo Federico Grosso**, la Consulta intervenendo sull'ar-

ticolo 513 del nuovo codice di procedura penale ristabilisce, secondo i magistrati, regole giudiziarie più coerenti; secondo tanti politici e secondo gli avvocati, invece, si ristabilisce un grande vantaggio per l'accusa, a danno della difesa. Lei che cosa ne pen-

La sentenza della Corte Costituzionale era molto attesa, su un argomento delicato come questo. Indubbiamente questa sentenza segna in una certa misura un ritorno indietro rispetto all'ultima formulazione del 513 di procedura penale. L'articolo 513, secondo la formulazione data dal Parlamento stabiliva infatti che mai le dichiarazioni rese davanti al pubblico ministero avrebbero potuto essere usate come prova, in quanto assunte al di fuori del principio del contraddittorio tra le parti processuali.

Andando molto incontro ai dirittidelladifesa... Indubbiamente. Tant'è che le obiezioni sono state immedia-

te. Il problema è che la formulaconfigurazione non ammettenelle indagini e riconoscendo lui che aveva fatto le dichiarazioni, veni-

va a intaccare nei grossi processi di mafia il principio dell'efficienza del processo. Tant'è che i magistrati di prima linea, occupati nei Ma la sostanza processi su mafia e

camorra, reagirono è condivisibile duramente sostenendo che sarebbe venuta meno la loro azione... La critica era ovvia. Il 513 avrebbe dovuto essere cambiato per le conseguenze negative. Le proposte erano diverse: da un lato si sosteneva la necessità di stabili-

re che almeno la dichiarazione

assunta nelle indagini potesse

essere usata in caso di minaccia

Nel processo

accusatorio

è un passo

indietro

subita dai testimoni o collabozione del 513 nella sua ultima ratori, nel caso di evidenti intimidazioni; dall'altro occorreva va mai le dichiarazioni assunte stabilire il principio secondo cui chi aveva parlato in istruttoria sempre il diritto al silenzio a co- doveva continuare a farlo, inserendo forme sanzio-

natorie. La sentenza della Consulta ristabilisce un equilibrio tra le partio, a questo punto, torna a essere svantaggiata la dife-

Questa sentenza è condivisibile, ha voluto rimediare alle conseguenze negativechel'innovazione più recente rischiava

di provocare. Certo rappresenta un passo indietro nel processo accusatorio, torna a legittimare casi in cui le dichiarazioni assunte al di fuori del contraddittorio possano diventare prova. Ma mi sembra che questa sentenza abbia voluto trovare una linea di equilibrio.



introducendo la possibilità della contestazione e subordinando la acquisizione del verbale di testimonianza soltanto dopo la contestazione. È venuto a introdurre un principio secondo cui chi si avvale della facoltà di non rispondere è messo nella condiIl vicepresidente del Csm Carlo Federico Grosso e in alto una veduta della sala del palazzo della Consulta a Roma

zione di cambiare idea. E se dovesse cambiare idea si aprirebbeil contraddittorio.

> Non trova che la Corte abbia inserito qualcosa del vecchio processo inquisitorio nel rito accusatorio? In questo modo non viene meno l'efficacia del codice di procedura del 1989?

Da quando è entrato in vigore il nuovo codice, il pendolo si è mosso più volte. Il processo è stato sottoposto a ricorsi e

controricorsi: modificato in senso inquisitorio, in altre fasi è stata rimarcata la prospettiva accusatoria. La sentenza cerca un nuovo equilibrio tornando indietro rispetto, comunque, alla massima spinta accusatoria.

Ma possiamo dire che l'errore è

proprio nel processo? Sostiene il presidente emerito della Corte Costituzionale, Vincenzo Caianiello, che non doveva essere importato dagli Stati Uniti questo tipo di processo. Perché sarebbero troppe le differenze cultura-

È un discorso che ha trovato molti sostenitori. Un processo accusatorio è chiaramente compatibile con una struttura dove l'azione penale è facoltativa; ma mal si concilia con un sistema come il nostro, caratterizzato dall'obbligatorietà dell'azione penale.

Si confrontano esigenze garantistiche e di efficienza. Laddove i processi sono molti la regola del processo accusatorio diventa un intralcio, perché i processi diventano molto lunghi e costosi.L'interrogativo è questo: abbiamo sbagliato a copiare i modelli giudiziari degli Stati Uniti? Il dubbio è forte, visto che la tradizione europea, continentale, è sicuramente diffe-